

Allegato "G" all'atto del 9 marzo 2023 rep.n. 12567/8557
STATUTO
Denominazione - Natura - Oggetto - Sede - Durata
Articolo 1)
E' costituita una Società per Azioni con la denominazione
"Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A."
per acronimo denominata
"AMGA LEGNANO S.P.A." .
La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati; la società costituisce un modello organizzativo in house degli Enti Locali soci per la gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante la partecipazione in società di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria; gli Enti Locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento soci di cui all'art. 22 del presente Statuto ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 menzionata al predetto articolo 22 del presente Statuto, e la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.
La Società e le sue controllate "in house", sotto pena di grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 codice civile, in caso di mancato rispetto della seguente previsione, dovranno effettuare oltre 80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti alle stesse affidati dagli Enti Pubblici soci.
La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi, soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
Articolo 2)
1.La Società ha per oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di legge, le attività di servizio pubblico locale, da rendersi a favore delle collettività amministrare dagli Enti Locali soci, comprese nelle seguenti categorie:
Servizi ambientali e connessi
- gestione dei rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- servizi di igiene urbana in senso lato, ivi compresa, ove consentito, l'applicazione e riscossione della Tassa e/o Tariffa relativa al servizio rifiuti urbani, nonché liquidazione, accertamento e riscossione di altre entrate comunali.
Servizi generali di interesse collettivo
- gestione di impianti e di servizi di interesse pubblico;
- gestione di servizi di interesse comunale;

- gestione del servizio di pubblica illuminazione;

- gestione del servizio manutenzione del verde pubblico;

- gestione del servizio illuminazione votiva;

- gestione dei servizi cimiteriali e funerarie, compreso il trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali;

- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente alla mobilità collettiva;

Servizi energetici

- produzione e distribuzione di energia;

- produzione, trasporto e distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi;

- produzione combinata energia/calore, con distribuzione e scambio nei limiti ammessi dalla legge;

- produzione, trasporto e fornitura del calore/freddo anche a mezzo reti;

Servizi connessi alla gestione di beni patrimoniali

- amministrare e gestire immobili, impianti, beni ed altre dotazioni patrimoniali ad essa conferiti dagli Enti Locali, nonché realizzare e/o fare realizzare aree di insediamento/fabbricati e mettere a disposizione gli stessi in locazione e/o affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto.

2. Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Locali soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Le attività e i servizi di cui al presente articolo potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente, a mezzo di società controllate aventi anch'esse i requisiti previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento in house. Tali attività potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

3. La società ha altresì per oggetto lo svolgimento delle attività di direzione e coordinamento delle società controllate e la prestazione in loro favore di servizi. La società si pone altresì come strumento dei Comuni soci anche per quanto concerne la gestione delle partecipazioni, l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società del gruppo qualificabili come "società in house providing" ed il governo dei servizi svolti dalle predette società controllate, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed

unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni soci sono portatori.

4. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere, in via non prevalente, e nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento per una società in house, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purchè in via non prevalente non nei confronti del pubblico ed a solo fine di realizzare l'oggetto sociale, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi; sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà procedere all'assunzione, sia direttamente, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2361, comma 1, del codice civile.

Articolo 3)

La Società ha sede in Legnano.

L'Organo Amministrativo ha facoltà, nelle forme di volta in volta richieste, di istituire, modificare e sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie o altre unità locali comunque denominate, purchè non abbiano natura di sedi secondarie.

Il domicilio degli Azionisti, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento e per le altre parti di tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 4)

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Capitale sociale e Recesso

Articolo 5)

Il capitale sociale è fissato in euro 49.555.386,00 (quarantanovemilionicinquecentocinquantacinquemilatrecentoottantasei virgola zero zero) diviso in n. 1.269.215 (unmilioneduecentosessantanovemiladuecentoquindici) azioni prive di valore nominale.

Previa apposita delibera autorizzativa dell'Assemblea Ordinaria, la Società potrà acquisire dagli Azionisti, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto ovvero stipulare con gli Azionisti contratti di finanziamento sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, e ciò in espressa deroga degli articoli 1282, comma 1 e 1815 comma 1 del Codice Civile e ad eventuali presunzioni di onerosità previste da norme fiscali, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, in particolare con riferimento al D.LGS. n. 385 dell'1 settembre 1993 ed alla circolare CICR del 3 marzo 1994.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'articolo 2440 del codice civile.

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale integralmente pubblico.

Articolo 6)

Le Azioni sono nominative ed indivisibili. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. La società può emettere anche Azioni privilegiate con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 7)

La società può inoltre emettere prestiti obbligazionari non convertibili.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 20 del presente Statuto.

Articolo 8)

Ogni Azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Articolo 9)

I versamenti sulle Azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti decorre l'interesse al tasso legale, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 10)

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 del Codice Civile, anche mediante assegnazione, ai singoli Azionisti o a gruppi di Azionisti, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia compartecipazione.

Articolo 11)

La maggioranza del capitale sociale è riservata al Comune di

Legnano, la cui partecipazione e/o interessenza, direttamente o indirettamente, non potrà essere inferiore al 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) del capitale sociale.

Altri soggetti pubblici ammessi alla Società potranno detenere una quota non superiore al 49,9% (quarantanove virgola nove per cento) del capitale stesso. L'ingresso di altri soggetti potrà avvenire a seguito di aumento di capitale oppure a seguito di cessione di una parte delle azioni possedute dagli Enti Locali soci.

Articolo 12)

Non potrà quindi essere fatto valere, nei confronti della Società, nè essere iscritto a libro soci il passaggio, l'assunzione o l'acquisto a qualsiasi titolo di azioni in violazione delle predette norme, con particolare riferimento ai precedenti articoli 5 ed 11. In ogni caso il possesso di azioni in violazione dei limiti di cui al presente Statuto comporta l'obbligo di alienazione della parte eccedente entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

Articolo 13)

Entro i limiti previsti dal presente Statuto, le Azioni sono trasferibili per atto tra vivi, in tal caso tuttavia l'Azionista che intenda trasferire a terzi - nei limiti previsti dal presente Statuto - in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali avranno diritto di prelazione per l'acquisto. Agli effetti del presente articolo con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita forzata, pegno, usufrutto, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta od indiretta il trasferimento a terzi del diritto di proprietà, o del diritto di voto, su azioni o diritti di opzione.

Pertanto nel caso in cui un azionista intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, deve darne notizia all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale dovranno essere indicati il prezzo, il numero delle azioni poste in vendita e le condizioni di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità. I soci dovranno dichiarare la propria volontà ad esercitare la prelazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata.

La comunicazione della volontà di avvalersi del diritto di prelazione dovrà essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al socio intenzionato a cedere le proprie azioni.

Nel caso in cui il trasferimento sia a titolo oneroso e non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo di cessione

delle azioni poste in vendita, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione applicando i medesimi criteri previsti dal successivo art. 14 per la determinazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede legale della Società su richiesta della parte più diligente.

L'onere dell'arbitraggio sarà a carico del cedente e del cessionario in parti uguali.

In caso di trasferimento conseguente ad aggiudicazione pubblica o giudiziaria, ad esecuzione mobiliare, a stato di fallimento o ad altra procedura esecutiva individuale o concorsuale, ai soci spetta il diritto di prelazione al prezzo determinato nell'ambito di dette procedure; l'aggiudicatario avrà pertanto l'obbligo di offrire in prelazione ai soci le azioni oggetto della procedura esecutiva, con le modalità previste dal presente articolo.

La cessione diretta di partecipazioni ai sensi del presente articolo è previamente autorizzata dal Coordinamento, al fine della verifica della rispondenza del soggetto cessionario a quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 14)

Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla Legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata o lettera inviata con lettera raccomandata. La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono

essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia e di ogni effetto se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere degli Organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni e dell'entità della partecipazione. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri nel seguito indicati e tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale i seguenti elementi del bilancio:—

- immobili, in base al valore di comune commercio;—
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia - in tutto o in parte significativa - in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico-tecnico;—
- rimanenze valutate secondo i principi contabili generalmente accettati;—
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;—
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;—
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;—
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.—

Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; possono comunque unanimemente decidere di deliberare ugualmente sulle materie che possono far nascere il diritto al recesso, anche in assenza di tale valutazione.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso da un unico arbitratore che stabilirà il valore con criteri equi

ed obiettivi, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede legale della società, su richiesta della parte più diligente.

L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, ed è, nello stesso termine, comunicata per iscritto a mezzo posta elettronica certificata, fax o raccomandata agli altri azionisti prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo presso terzi, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Organi della Società

Articolo 15)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o

trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Assemblea

Articolo 16)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ..

La delibera di convocazione dell'Assemblea, in caso di Consiglio di Amministrazione, può delegare il compimento delle successive necessarie formalità al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altro Consigliere specificamente indicato.

E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In ogni caso, la partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante strumenti di telecomunicazione.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.

Articolo 17)

La convocazione dell'Assemblea viene fatta con avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea sui quotidiani:

- Il Sole 24 Ore;
- La Prealpina.

L'Assemblea può essere convocata altresì mediante avviso comunicato ai soci a mezzo di sistemi quali lettera

raccomandata a.r., telefax o posta elettronica certificata, al domicilio, numero di telefax o indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci a condizione che tali sistemi garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità previste, l'Assemblea dei soci è validamente costituita purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Articolo 18)

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci alla data fissata per l'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'Assemblea avendo provveduto in quella occasione all'esibizione e deposito dei propri titoli. Gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un proprio delegato, purchè non amministratore, membro del Collegio Sindacale o dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del codice civile. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate ai soggetti indicati dall'art. 2372, quinto comma, del codice civile.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Articolo 19)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente, ove nominato.

Nel caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dall'Assemblea, con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie.

2. Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

3. Per la modifica del criterio di nomina degli amministratori e dei sindaci di cui ai successivi artt. 26 e 31 è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

5. Nei casi di Legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 20)

1. L'Assemblea, convocata in via ordinaria:

1) approva i bilanci;

2) nomina e revoca l'Organo Amministrativo e, nel caso di Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e, se ritiene, il suo Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) autorizza l'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti di cui al successivo punto 7) del presente articolo nei modi ivi previsti;

6) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;

7) saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione

dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'articolo 19 dello statuto, i seguenti atti di competenza del consiglio di amministrazione:

a. costituzione di nuove società, cessione, liquidazione o scioglimento di società e, comunque, tutte le operazioni che comportino una modifica del perimetro del Gruppo (per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'assemblea dei soci);

b. acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda (per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'assemblea dei soci);

c. acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'assemblea dei soci;

d. indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi;

e. acquisizione della gestione di nuovi servizi;

f. indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

2. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

a. le modifiche dello Statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 7 del presente Statuto;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.

L'attribuzione all'Organo Amministrativo di deliberare che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 21)

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti. La forma e le maggioranze delle Assemblee speciali sono quelle delle Assemblee Straordinarie.

Controllo dei soci

Articolo 22)

L'affidamento diretto da parte dei soci di attività incluse nell'oggetto sociale comporta l'applicazione dei meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi di legge.

I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e

modalità:

a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 19 del presente Statuto per l'Assemblea ordinaria dei soci;

b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste all'articolo 20 del presente Statuto e nel presente articolo;

c) a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci", costituito nei modi indicati dalla Convenzione stipulata tra i soci medesimi, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., con atto in data 2 ottobre 2013, e successive integrazioni e modificazioni, il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci e di controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina ed approvazione preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci, nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima, nonché, infine, sugli atti societari individuati dalla Convenzione stipulata tra i soci medesimi, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., con atto in data 2 ottobre 2013, e successive integrazioni e modificazioni;

d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'art. 27.

A mezzo degli strumenti elencati nel presente articolo, le decisioni strategiche e quelle più importanti nell'amministrazione della Società sono comunque precedute dall'assenso degli Enti Locali soci, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7 della Convenzione stipulata tra i soci medesimi, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., con atto in data 2 ottobre 2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

Articolo 23)

L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predisporre ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Capogruppo e di tutte le società del Gruppo, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia o messo o comunque ritardi il compimento delle operazioni

autorizzate, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., l'immediata convocazione dell'Assemblea, affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati dalla Capogruppo e da tutte le società del Gruppo in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Amministrazione

Articolo 24)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nel rispetto, comunque, delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e per la garanzia della parità di genere.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e articolo 5 comma 4, del D. Lgs 175/2016 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs 175/2016.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora l'Organo Amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D. Lgs. 175/2016, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni, della legge 15 luglio 1994 n. 444.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, del Consiglio di Amministrazione, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Gli Amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa, in considerazione della particolare natura fiduciaria della nomina da parte dei soci pubblici di cui sono espressione. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del

danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Nel caso di nomina diretta dei membri del Consiglio di Amministrazione, detti membri possono essere revocati soltanto dagli Enti Locali che li hanno nominati.

La revoca degli amministratori da parte degli Enti Locali soci è efficace, senza necessità di alcuna deliberazione che la recepisca, a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di revoca.

Articolo 25)

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e dai regolamentari vigenti.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

Gli Amministratori devono essere scelti tra persone provviste di una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e/o aziende pubbliche o private e tenendo conto delle prescrizioni previste dal vigente ordinamento in tema di nomina, in particolare con riguardo alla parità di genere.

Non possono ricoprire cariche di Amministratore o di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità stabilite dal Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero nel D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. In caso di omessa segnalazione da parte degli interessati, si potrà procedere agli accertamenti d'ufficio.

Articolo 26)

Nel caso in cui la Società, ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli Amministratori spetta in via diretta agli Enti Locali soci anche ai sensi dell'art. 2449

cod. civ., così da garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da rappresentanti di tutti gli Enti Locali soci, secondo modalità tali che singoli rappresentanti possono rappresentare uno o più Enti Locali soci.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, l'Ente Locale socio di maggioranza assoluta ha diritto di procedere alla nomina diretta di un amministratore; al socio con la maggioranza relativa dopo il socio di maggioranza assoluta, spetta la nomina di un amministratore su indicazione congiunta con il socio di maggioranza assoluta; la nomina del rimanente amministratore spetta all'insieme di tutti i restanti soci di minoranza, in loro rappresentanza.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, l'Ente Locale socio di maggioranza assoluta ha diritto di procedere alla nomina diretta di tre amministratori; al socio con la maggioranza relativa dopo il socio di maggioranza assoluta spetta la nomina di un amministratore; ai restanti soci spetta la nomina del rimanente amministratore, in loro rappresentanza.

La designazione di un amministratore da nominare in rappresentanza di più soci avviene nell'ambito del Coordinamento soci, di cui all'art. 22 del presente Statuto, in sede di apposita riunione riservata ai soci di minoranza interessati, all'uopo convocata e validamente costituita alla presenza di tutti i suddetti soci, eventualmente rappresentati mediante delega attribuita ad altro socio di minoranza, deliberante secondo il principio di maggioranza del voto per teste.

La designazione degli amministratori oggetto di nomina diretta è in ogni caso preliminarmente comunicata al Coordinamento soci.

L'individuazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra i componenti nominati, è riservata al socio di maggioranza assoluta.

Poteri dell'Organo Amministrativo

Articolo 27)

L'Organo Amministrativo è investito, nei limiti di quanto disposto dal presente Statuto, di tutti i poteri per la gestione della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, può attribuire deleghe di gestione esclusivamente ad uno dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'organo amministrativo approva semestralmente una relazione

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci e al coordinamento dei soci.

Non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi a:—

a) approvazione del piano programma, dei budget pluriennali ed annuali;—

b) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) per singola transazione;—

c) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;—

d) prestazione di garanzia e concessione di prestiti di importo superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) per ogni singolo atto;—

e) compravendita e permuta di beni immobili;—

f) assunzione di mutui, di prestiti obbligazionari ovvero di altre forme di finanziamento eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

L'Organo Amministrativo potrà nominare, anche fra persone estranee ad esso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 28)——

Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata, o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata tramite posta elettronica, con modalità che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, o via telefax, da spedire almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Sindaco Effettivo.

In mancanza dell'avviso di convocazione con le formalità

sopra previste, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando alla riunione risultano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi in videoconferenza o teleconferenza purchè risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità che gli stessi possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Il Consiglio si intenderà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario al fine di consentire la redazione e sottoscrizione del relativo verbale.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna eccezione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ed operazioni che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge e lo Statuto Sociale riservano espressamente all'Assemblea.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza, cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

Spetta all'Organo Amministrativo l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, i relativi ordini del giorno ed i successivi verbali debbono essere trasmessi al Coordinamento Soci di cui all'art. 22 che precede, nelle forme e con le modalità previste dalla Convenzione stipulata tra i soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. con atto in data 2 ottobre 2013, e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 29)

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione all'esercizio del loro ufficio.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente sono stabiliti dall'Assemblea.

Rappresentanza Legale

Articolo 30)

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, se nominati.

Al Direttore Generale ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Collegio Sindacale e controllo contabile

Articolo 31)

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

La nomina dei sindaci spetta all'Assemblea dei soci ed avviene sulla base di liste di candidati e secondo le procedure di cui ai seguenti commi, tenendo conto dei vincoli normativi in materia di parità di genere.

Ognuna delle liste, non inferiore a tre e composte di due sezioni, l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti, conterrà un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Risulteranno eletti sindaci effettivi il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato delle liste che saranno risultate seconda e terza per numero di voti.

In deroga a quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano presentate due sole liste di candidati, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo

candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Le liste, sottoscritte da coloro che le hanno presentate, dovranno essere depositate, a pena di nullità, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione presso la Società.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più Società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo nè il sindaco che intrattenga con la Società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della Società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la Società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28 del presente Statuto.

Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del revisore consentendo in tal modo alla Società di beneficiare dell'opera di esponenti autorevoli, l'azione sociale o individuale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo e del revisore può essere promossa dalla Società o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli amministratori e limitatamente alle materie per cui è stata pronunciata condanna.

In tali casi, compete all'attore dimostrare che i sindaci o il revisore non hanno vigilato in conformità agli obblighi della loro carica e che se avessero vigilato non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui gli amministratori sono stati condannati.

I Sindaci Effettivi hanno diritto al rimborso delle spese in relazione all'esercizio del loro ufficio e l'Assemblea degli

azionisti fissa il loro compenso entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Articolo 32)

La revisione legale è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro, nominati e funzionanti a norma di legge.

Il revisore, o la Società incaricata del controllo contabile: - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale o a cura del revisore o della Società incaricata del controllo contabile.

L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la Società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale relativo al loro incarico e sono rieleggibili.

Bilancio ed Utili

Articolo 33)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

Il bilancio dovrà essere certificato da Società di revisione iscritta nell'Albo CONSOB prescelta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34)

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del Capitale Sociale;

- il residuo utile sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti al momento dell'approvazione del bilancio.

Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo Amministrativo, a decorrere dal giorno stabilito

dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo 35)

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine salvo proroga;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro centoventi giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla Legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 36)

Ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dello Statuto Sociale che dovesse insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i Soci medesimi in relazione ad interessi societari riconosciuti a favore di questi ultimi, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede legale della Società. Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura inappellabilmente e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà in Legnano.

F.to: ALESSANDRO CESARE GREGOTTI

F.to: YURI SANTAGOSTINO

F.to: MARIA IENARO NOTAIO.

